

N. 03 in data 22 marzo 2018

Oggetto: Tributo per i servizi indivisibili – TASI – Conferma aliquote per l'anno 2018.

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Donatella Gherardi)

F.to: Donatella Gherardi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Sindaco, Presidente;

PREMESSO che:

- l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013 n. 147, ha previsto al comma 639 l'istituzione a decorrere dal 1 gennaio 2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore, e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RILEVATO che:

- il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti;
- pur cambiando il presupposto impositivo, la base imponibile dell'IMU e della TASI è comune ed è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5, 6 del D.Lgs n. 504/1992, e dei commi 4 e 5 dello stesso art. 13 del D.L. n. 201/2011 con applicazione dei moltiplicatori ivi previsti;

DATO ATTO che i comuni con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs n. 446/1997, possono ai sensi del combinato disposto dei commi 676 – 677 – 678 della L. 147/2013, aumentare o diminuire le aliquote TASI previste per legge, ed in particolare:

- modificare, in aumento, con il vincolo del non superamento dell'aliquota massima del 2,5 per mille, l'aliquota base, pari all'1 per mille, o in diminuzione, sino all'azzeramento;
- ai sensi del combinato disposto dei commi 640 e 677 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, l'articolazione delle aliquote è comunque sottoposta al vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10.6 per mille ed altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

ATTESO che:

- ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, il Comune determina con Regolamento, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente, tra l'altro, quanto previsto espressamente all'art. 1 comma 682 della L. n. 147/2013, ed in particolare, per quanto riguarda la TASI l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
- ai sensi dell'art. 1, comma 688 della Legge n. 147/2013, il Comune stabilisce il numero e le date di scadenza di pagamento del tributo, consentendo di norma due rate a scadenza semestrale ed in modo differenziato, con riferimento alla TARI ed alla TASI;

VISTO l'art. 1, comma 14, della Legge 28/12/2015, n. 208, che prevede l'esenzione dal pagamento della Tasi per l'abitazione principale ad esclusione delle categorie catastali A1 – A8 – A9;

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale – IUC – approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 in data 8 settembre 2014 nel quale al capo III viene disciplinato il tributo per i servizi indivisibili;

RILEVATO che il suddetto regolamento prevede che con la deliberazione delle aliquote TASI il consiglio comunale può stabilire detrazioni o altre misure agevolative a favore delle unità immobiliari utilizzate come abitazione principale del proprietario o titolare di altro diritto reale sull'immobile, ed alle unità immobiliari ad esse assimilate ai fini IMU;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 02 in data 29 marzo 2017 con la quale sono state determinate le aliquote e le detrazioni della TASI per l'anno 2017 come segue:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale per le unità immobiliari di cui alle categorie catastali A1/A8/A9 e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale classificata nelle categorie C/2 – C6 – C7), comprese le unità immobiliari assimilate ai fini IMU	0,2%
Detrazione per abitazione principale per fabbricati con rendita catastale fino ad Euro 300,00 – comprese le unità immobiliari assimilate ai fini IMU	Euro 50,00
Altri immobili	0,2%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,1%

RITENUTO dover confermare, per l'anno 2018, le aliquote e le detrazioni della TASI nella stessa misura deliberata per l'anno 2017;

DATO ATTO che il carico tributario complessivo sarà per il 30% a carico dell'utilizzatore e per il 70% a carico del proprietario o titolare di altro diritto reale sull'immobile;

Visto lo Statuto Comunale;

VISTO il suesteso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art.49, primo comma, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

CON VOTI favorevoli sette contrari ed astenuti nessuno, resi per alzata di mano dai sette componenti del consiglio comunale presenti e votanti;

DELIBERA

1) – Di confermare, stante quanto esposto in narrativa che in questa sede integralmente si richiama, per l'anno 2018 le aliquote e detrazioni per il tributo per i servizi indivisibili – TASI nella stessa misura fissata per l'anno 2017 e pertanto:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze immobiliari (solo per le categorie catastali A/1 – A/8 – A/9 e nella misura massima di un'unità pertinenziale classificata nelle categorie C/2 – C6 – C7), comprese le unità immobiliari assimilate ai fini IMU	0,2%
Altri immobili	0,2%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,1%

2) – Di dare atto che le aliquote di cui sopra rispettano il vincolo previsto dall'art. 1, comma 677 della Legge 14/2013, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla Legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, è rispettato;

3) Di dare atto che il carico tributario complessivo sarà per il 30% a carico dell'utilizzatore e per il 70% a carico del proprietario o titolare di altro diritto reale sull'immobile;

4) – Di dare atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 in data 8 settembre 2014;

5) – Di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo per i servizi indivisibili – TASI, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze affinché venga pubblicata sul sito internet;

6) Di dichiarare con voti unanimi, favorevoli, palesemente espressi dagli componenti il Consiglio Comunale presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a norma dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
F.to : CAPPIO Davide

Il Segretario Comunale
F.to : Dott. ROSSO Luigi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 85 del Registro Pubblicazioni

Su attestazione del Messo Comunale, SI CERTIFICA che questa deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio online in data odierna e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Strona, li 12-apr-2018

Il Segretario Comunale
F.to:Dott. ROSSO Luigi

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Strona li, _____

Il Segretario Comunale
Dott. ROSSO Luigi

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)
- Resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

Strona li, _____

Il Segretario Comunale
Dott. ROSSO Luigi